



FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI



COORDINAMENTO REGIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

PROPRIETARI DI CICLOMOTORI E MICROCAR PRIMA DEL 14.07.2006

Bisogna regolarizzare i veicoli entro la data del 12 febbraio 2012.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

COMUNICATO STAMPA DELL'1 FEBBRAIO 2012

L'ISVAP ricorda che i proprietari di ciclomotori e di microcar da città, immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 privi del certificato di circolazione e della targa fissa, devono regolarizzare la propria posizione entro la data del 12 febbraio 2012.

Dal 13 febbraio 2012 infatti, per essere in regola con le nuove norme del Codice della Strada (legge 120/2010), il vecchio "targhino" che poteva essere spostato da un ciclomotore ad un altro non è più sufficiente. Chi circola senza la targa fissa è punito con sanzioni amministrative che vanno da 389 a 1.559 euro.

La regolarizzazione, imposta dalla legge 120/2010, è effettuabile recandosi presso un ufficio della Motorizzazione o presso una agenzia abilitata come Centro Servizi Motorizzazione.

Sotto il profilo assicurativo l'ISVAP ha ribadito alle imprese di assicurazione che i ciclomotori, eventualmente non regolarizzati entro il 12 febbraio 2012, devono comunque essere assicurati sulla base del telaio.

E' comunque necessario che i proprietari dei ciclomotori regolarizzino al più presto la propria posizione per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

ISVAP

SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE

Roma 1 febbraio 2012

Prot. n. 09-12-002285

All.ti n.

Oggetto: Ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006. Obbligo di conseguire il certificato di circolazione e la targa entro il 12 febbraio 2012 (legge n. 120/2010) – Permanenza dell'obbligo a contrarre a carico delle imprese di assicurazione.

1 - Il prossimo 12 febbraio 2012 scade il termine, previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", entro il quale i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 devono provvedere alla regolarizzazione, sostituendo la targa mobile (cd. targhino) con un certificato di circolazione ed una targa fissa, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del d. lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).

Decorso tale termine, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 389 a euro 1.559 (art. 14, comma 3, legge 120/2010).

2 - In relazione a tale obbligo, sono stati sollevati dalle imprese di assicurazione dubbi circa la possibilità di assicurare, dopo la data del 12 febbraio 2012, ciclomotori non regolarizzati, ritenendo non più possibile continuare ad assicurare tali veicoli sulla base del telaio, essendo divenuta obbligatoria, ai sensi della citata legge 120/2010, la targa fissa, quale univoco strumento di identificazione.

3 - Al riguardo questa Autorità ritiene che permanga a carico delle imprese l'obbligo, ai sensi dell'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, di assicurare i ciclomotori non regolarizzati.

Non si ritiene, infatti, che l'intervenuta modifica normativa relativa agli obblighi di regolarizzazione possa determinare effetti sotto il profilo assicurativo, ed in particolare il venir meno dell'obbligo, per i proprietari dei ciclomotori, di coprire il rischio derivante dalla circolazione e, conseguentemente, dell'obbligo per le imprese di offrire la copertura assicurativa.

In base all'art. 122 del Codice delle Assicurazioni, infatti, tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del Codice civile e dall'art. 91, comma 1, del Codice della Strada. A tale obbligo corrisponde in modo speculare e funzionale quello previsto dall'art. 132 del Codice delle assicurazioni che impone alle imprese di accettare le proposte per l'assicurazione obbligatoria presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe preventivamente stabilite.

Nessuna delle situazioni di rischio per i terzi danneggiati ricollegabili alla circolazione deve quindi restare esclusa dall'obbligo della prestazione assicurativa, non essendo possibili restrizioni legate a vicende che incidono solo sulla legittimazione amministrativa alla circolazione (nel caso di specie ottenimento della targa e del certificato di circolazione).

Si conferma pertanto la sussistenza dell'obbligo a contrarre anche in relazione ai ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 che non avessero provveduto alla regolarizzazione entro la data del 12 febbraio 2012.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)